



Capitolato
Polizza di Assicurazione
FURTO
Lotto 3

DEFINIZIONI

Aggravamento di rischio

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

Alienazione

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

Assicurato

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

Attività

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi.

Attività professionale

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

Avviso di sinistro

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare al Broker o alla Società in seguito al sinistro.

Azienda

E' il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art. 2555 del Codice Civile).

Bene/Ente Assicurato

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

Broker

Aon Spa.

Buona fede

Convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

Capitale Assicurato

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Colpa

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

Contenuto

Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto) sia all'aperto nelle aree di pertinenza che contenuto nei fabbricati in uso per l'attività del Contraente, esclusi i veicoli in genere e le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza.

Contraente

AMAT Palermo Spa

Contratto di Assicurazione

E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice Civile).

Cose assicurate

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.

Danni conseguenziali

Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti all'evento stesso.

Danni Diretti

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

Danno

Consiste nella differenza fra il valore che aveva la cosa perita o danneggiata al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

Decadenza del contratto

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

Degrado

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

Denuncia di sinistro

E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente danno avviso scritto del sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.

Diminuzione del rischio

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

Durata dell'assicurazione

Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.

Esclusioni

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

Estorsione:

Come definito dall'art. 629 del Codice Penale.

Fabbricato

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, serbatoi in genere (compresi quelli contenenti ossigeno liquido e/o infiammabili), cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di depurazione e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue.

Fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 del Codice Civile).

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

Furto

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Civile).

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Lastre antisfondamento:

Lastre costruite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri.; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 millimetri

Liquidazione del danno

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Locatario

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es. locali) contro il corrispettivo di un affitto.

Locatore

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

Massimale

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

Operazioni peritali

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

Ordinanze

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio Mobiliare

Contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione :

- di quanto definito alla voce fabbricati
- dei veicoli iscritti al PRA

Polizza

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

Premio

E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

Primo Rischio Assoluto:

La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina:

Come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

Scoperto

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

Scasso

Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa

L'Impresa assicuratrice

Valori

La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in lire italiane), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo.

1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.2 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'assicurazione ha durata di anni 3 e decorrerà dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e avrà scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019.

Prima rata: 31/12/2016 - 31/12/2017

Seconda rata: 31/12/2017 - 31/12/2018

Terza rata: 31/12/2018 - 31/12/2019

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa..
- Il pagamento del premio avverrà tramite il broker il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura di cui al disciplinare di gara, da applicare su ogni rata di premio pagata. Il premio di ciascun periodo assicurativo è sempre dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 1.3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 Disdetta annua e recesso in caso di sinistro

Qualora il contratto avesse una durata poliennale, resta ferma la facoltà di ognuna delle parti, di recedere dal contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg., da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.. Le parti dispongono come termine del periodo assicurativo annuo il 31/12 di ogni anno.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.7 Durata del Contratto - Proroga

L'assicurazione ha durata di anni 3 e decorrerà dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e avrà scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019.

Resta ferma la facoltà per entrambe le Parti, qualora previsto dalla normativa vigente, di stipulare, al termine del periodo annuale, la rinnovazione del servizio, alle stesse condizioni economico-normative, fino ad un massimo di anni due (2).

Alla scadenza contrattuale, su formale richiesta del Contraente, l'Assicuratore potrà prorogare il contratto, alle medesime condizioni economico-normative, per un ulteriore periodo fino a mesi 6 con pagamento - nei modi e nei termini previsti dal capitolato di polizza - del premio aggiuntivo calcolato in pro/rata.

Art. 1.8 Buona fede

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo e colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 1.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.10 Accettazione caratteristiche del rischio

La società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

Resta però l'obbligo dell'Assicurato e/o del Contraente di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

Art. 1.11 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.12 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.13 Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 1.14 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Art. 1.15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.16 Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'Assicurato/Contraente.

Art. 1.17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

Art. 1.18 – Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 1.19 – Clausola Broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà tramite il broker il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura di cui al disciplinare di gara, da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art. 1.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

2. - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Art. 2.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 2.2 Procedura per la valutazione del danno - Nomina e onorari dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari al 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza col massimo di € 5.200,00=.

Art. 2.3 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti **d.** ed **e.** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 1 periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 2.4 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte – viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:

A) Valore a nuovo

In base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o sottratte con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti.

In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del contenuto al momento del sinistro.

B) Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b. l'Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano diventati inefficaci;

c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.5 Titolarità dei Diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 2.6 Pagamento dell'Indennità

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a. Il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b. Alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c. a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o se trattasi di Società dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- d. il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla Società.

Art. 2.7 Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

Art. 2.8 Anticipo dell'Indennizzo

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

Art. 2.9 Danni ai locali

La Società indennizza i danni materiali diretti subiti dai beni immobili contenenti i beni assicurati e dai relativi fissi, infissi ed impianti, causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio. Sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico.

Art. 2.9 bis Garanzia Portavalori

Sono assicurati denaro, carte valori, titoli di credito in genere, preziosi, altri valori a seguito di:

- furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sul dipendente incaricato del trasporto dei sudetti valori, anche se questi sia costretto a consegnare detti valori mediante violenza o minaccia, mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative a tale servizio, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, detiene i valori stessi.

Si precisa che sono parificati ai dipendenti dell'Azienda Contraente i dipendenti di Società terze con attività di polizia privata e/o trasporto valori.

3- UBICAZIONE, ATTIVITA', OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1 Ubicazione dei beni assicurati

In locali di proprietà, in affitto e/o uso, aventi caratteristiche come descritte alla lettera F), ciò premesso, si assicura a Primo Rischio Assoluto:

Partita 1) Contenuto ovunque riposto	Euro 150.000,00
Partita 2) Valori	Euro 75.000,00
2A) per macchine emettitrici di biglietti	Euro 1.000,00
2B) parcometri	Euro 1.000,00
Partita 3) Guasti cagionati dai ladri ai locali e infissi	Euro 15.000,00
Partita 4) Portavalori	Euro 15.000,00
Partita 5) Tram Bombardier	Euro 50.000,00 per sinistro ed Euro 200.000,00= per anno ass.vo

PARTITE	FRANCHIGIE	SCOPERTI
1	0	0
2	0	0
2a	0	0
2b	0	0
3	0	0
4	500,00 €	20%
5	0	0

A) Oggetto dell'Assicurazione:

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, causati da:

1) furto

A condizione che l'autore si sia introdotto nei locali dell'azienda assicurata: violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione di cui alla lettera F), uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili

1. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
2. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:

3. attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
4. con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

2) rapina od estorsione

avvenuta nei locali dell'azienda quando'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

3) guasti causati alle cose assicurate/ atti vandalici

l'assicurazione è estesa ai guasti ed ai danni cagionati dagli atti vandalici compiuti dai ladri in occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camera di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, nonché i mezzi di prevenzione ed allarme.

La garanzia comprende anche il contenuto anche quando si trova temporaneamente presso terzi, sino a concorrenza di € 50.000,00=.

limitatamente ai valori, con il massimo di € 15.000,00= l'assicurazione è prestata anche contro:

la perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo, commessi sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Ente, sulla persona dell'Assicurato e del Contraente, dei suoi dipendenti se trattasi di Società, dei Soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori. La garanzia si intende prestata entro i limiti della provincia in cui è ubicato l'Ente e di quelle ad esse limitrofe e nel periodo temporale dalle ore 7 alle ore 23.

La garanzia si intende inoltre estesa al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o ad improvviso malore delle persone assicurate limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori.

La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno dell'Ente ha età inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza.

B) Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- b. causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- c. verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
- d. verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e. agevolati con dolo e colpa grave dal Contraente e/o l'Assicurato;
- f. Agevolati con dolo o colpa grave da persone coabitanti con il Contraente e/o l'Assicurato o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- g. agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini dell'Assicurato e/o Contraente, entro il 2° grado, nonché dai Soci a responsabilità illimitata se questa è una Società da dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente durante l'orario di lavoro; nonché da dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- h. causati alle cose assicurate da incendi, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

C) Riduzione della Somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti. Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

D) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, mentre il resto spetta alla Società.

E) Furto, Rapina, Estorsione (commessi con l'utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente).

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o

all'Assicurato, La Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.

F) Condizioni per l'operatività della garanzia

Caratteristiche dei Locali e mezzi di chiusura La

garanzia è prestata a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai, coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelle sopra indicate;
- durante le ore di chiusura dell'azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi situata in linea verticale a meno di 4 metri. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:
 1. serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 2. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione.

Sono pertanto esclusi salvo quanto di seguito diversamente convenuto i danni da furto e/o atto vandalico avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o di chiusura sopra indicati. Sono ammessi anche serramenti con vetri anche non antisfondamento: se il furto e/o l'atto vandalico è commesso con la sola rottura di tali vetri ma senza scasso delle strutture e/o dei congegni di chiusura è applicato lo scoperto del 20%. Pertanto, in tali casi, la Società rimborserà all'Assicurato 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

G) Insufficienze nei mezzi di chiusura

A parziale deroga delle Condizioni di polizza resta convenuto che se, al momento del sinistro, per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e/o di chiusura descritti, la Società rimborserà all'Assicurato il 70% dell'importo da liquidare a termini di polizza, restando a carico dell'Assicurato stesso il 30% di detto importo.

H) Coesistenza di più scoperti

In caso di consistenza di più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura dello scoperto maggiore.

I) Tram Bombardier

Relativamente alla partita 5) Tram Bombardier la copertura di cui alla presente polizza è prevista sia durante il movimento che la sosta e sia relativamente ai Tram che relativo contenuto.

La copertura è altresì estesa ai “guasti cagionati dai ladri” causati da Furto (totale o parziale) e Rapina ferme le condizioni di polizza e relativi limiti assicurati come da partita 5); tale estensione è liquidabile a termini di polizza con il limite del 15% della somma assicurata ed è prevista una franchigia per sinistro con scoperto del 25% ed un minimo di € 2.500,00.

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.6 – Disdetta annua e recesso in caso di sinistro

Art. 1.9 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

Art.1.12 - Esagerazione dolosa del danno

Art. 1.16 - Foro competente

Art. 1.20 - Tracciabilità flussi finanziari

Art. 2.2 - Procedura per la valutazione del danno

L'Impresa

il Contraente